

Testo originario

1) in capo alla Banca d'Italia, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori, secondo quanto stabilito dal Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) in capo all'Organismo degli agenti e dei mediatori di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il potere di irrogare nei confronti degli intermediari del credito le sanzioni amministrative previste dall'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le violazioni di scarsa entità che riguardano anche contratti diversi da quelli disciplinati dalla direttiva, la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo dell'intermediario del credito responsabile, secondo le procedure definite da regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze;

q) prevedere che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri, valutando l'opportunità di prevedere un indennizzo equo e obiettivo, non superiore alla perdita economica sofferta dal soggetto finanziatore, nel solo caso in cui l'estinzione anticipata sia richiesta prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento **proporzionale alla durata del contratto di credito, prevedendo, in ogni caso, una clausola contrattuale da approvarsi specificamente.**

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo aggiornato

1) in capo alla Banca d'Italia, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori, secondo quanto stabilito dal Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) in capo all'Organismo degli agenti e dei mediatori di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il potere di irrogare nei confronti degli intermediari del credito le sanzioni amministrative previste dall'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le violazioni di scarsa entità che riguardano anche contratti diversi da quelli disciplinati dalla direttiva, la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo dell'intermediario del credito responsabile, secondo le procedure definite da regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze;

q) prevedere che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.